


492 11 APR. 2005

6

Oggetto: Causa civile in grado di appello, pendente davanti alla Corte d'Appello di Roma, vertenze tra le Case di Cura Villa Grazia s.r.l. Villa Speranza s.r.l., Corviale – Società Immobiliare cliniche s.r.l., Eugenio Morelli spa, da una parte, e Regione Lazio, Azienda USL Roma D, Azienda USL Roma E dall'altro, per risarcimento del danno per mancato accreditamento e altro. Accoglimento di proposta transattiva.

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge statutaria 11.11.2004, n. 1 recante "Nuovo statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*";

VISTA la legge 23 dicembre 1994, n. 724 concernente "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*";

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 14/12/94 concernente "*tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera*";

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 30/06/1997 concernente "*Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al Decreto Ministeriale 14 dicembre 1994*";

PREMESSO che:


1. il D.Lgs n. 502/1992, all'art. 8, comma 7, prevedeva che le regioni e le province autonome adottassero entro 3 anni i provvedimenti necessari per l'instaurazione, con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie, dei nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate;
2. la L.R. n. 55/1993 prevedeva:
 - il progressivo "*sconvenzionamento*" del 15% dei posti letto di lungodegenza man mano che gli stessi si fossero liberati per dimissione di pazienti e che le anzidette disposizioni di "*sconvenzionamento*" non avrebbero avuto applicazione nei confronti di quelle case di cura che

MS

- avessero presentato nei tempi stabiliti domanda di riconversione per almeno il 15% dei propri posti letto in posti di residenza sanitaria assistenziale;
- che, inoltre, l'effettiva riconversione dei posti letto suddetti era demandata ad accordi tra le case di cura e la Regione che tenessero conto dei tempi occorrenti per le necessarie ristrutturazioni.
3. alcune case di cura, tra cui le Case di cura per lungodegenza Villa Speranza, Corviale, Eugenio Morelli, Villa Grazia, S. Francesco Caracciolo non aderivano agli schemi di accordo predisposti dalla Regione per la trasformazione delle strutture in residenze sanitarie assistenziali, pur avendo presentato istanza di riconversione e ciò in quanto la proposta di accordo di trasformazione comprendeva l'intera struttura;
4. la L. 724/1994, nel frattempo intervenuta, all'art. 6, commi 5 e 6, prevedeva:
- per i soggetti erogatori pubblici, un periodo triennale di applicazione graduale del nuovo sistema di remunerazione; per i soggetti erogatori privati, per il biennio 1995-96, l'accreditamento "ope legis" dei soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore del D.Lgs 502/1992 e per i quali nel frattempo non fosse cessata la convenzione per qualunque motivo e che accettassero il sistema di remunerazione a prestazione;
 - per i soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta in possesso dei requisiti di legge, l'accreditamento provvisorio "ope legis" per il periodo 1.1.95 - 31.12.96;
5. con D.G.R. n. 9158 del 2.12.1993 veniva riorganizzato il sistema informativo ospedaliero;
6. con successiva D.G.R. n. 11310 del 29.12.1995 veniva statuito, tra l'altro:
- di fissare al 15 marzo 1996 il termine per la presentazione all'OER da parte dei soggetti erogatori del materiale contenente gli elementi per la contabilizzazione tariffaria dell'attività prestata nel 1995 (RAD);
 - di considerare accreditate provvisoriamente e nei limiti delle specialità e del numero di posti letto convenzionati al 31.12.1992, per due anni dall'1.1.1995, i soggetti erogatori già convenzionati con il S.S.R. alla data del 31.12.1992 e tenuto conto delle variazioni intervenute nei rapporti convenzionali che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L. 724/94, dichiarassero per iscritto di accettare il sistema tariffario di cui al presente provvedimento, fatta eccezione per le case di cura di cui agli allegati 6, e 9 e cioè le case di cura per lungodegenza e le case di cura già convenzionate con l'ex pio istituto di S. Spirito e OO.RR. di Roma;
 - che le tariffe previste dalla deliberazione de qua si applicassero, relativamente al 1995 e, in via provvisoria e salvo conguaglio, anche per il 1996 nelle more della definizione delle nuove tariffe da parte della Regione e che il sistema di remunerazione per l'anno 1996 sarebbe stato definito entro il 31.3.96;
 - di approvare le varie modalità di introduzione del sistema tariffario (allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 parte integrante della deliberazione anzidetta);
 - di confermare per il 1995 il sistema e la misura della remunerazione per l'assistenza ospedaliera in forma indiretta già in vigore fino al 31.12.1995;
7. nell'allegato 6) alla predetta DGR n. 11310 del 29.12.1995, contenente l'elenco delle Case di cura per lungodegenza, risultano citate, tra le altre, le Case di cura Villa Speranza, Corviale, Eugenio Morelli, Villa Grazia, S. Francesco Caracciolo;



8. nell'allegato 2) alla predetta D.G.R. n. 11310 del 29.12.1995, relativo a *"sistema tariffario 1995 relativo alle prestazioni di ricovero e cura delle case di cura"*, al punto 7 veniva disposto che *"per i ricoveri resi dalle case di cura per lungodegenza, neuropsichiatriche nonché dagli istituti psichiatrici di cui agli allegati 6 e 7 si applicano transitoriamente le diarie di degenza previste dal precedente ordinamento. Nel 1° trimestre del 1996 la Regione, sentite le istituzioni e le aziende USL competenti territorialmente, disponeva il piano di trasformazione delle strutture stesse ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. 55/93"*;
9. con D.G.R. n. 2910 del 20.05.1997 (punto 6 del dispositivo e punti 1, 2, 3, dell'allegato 1) veniva confermata per il 1996 sia l'esclusione dall'accREDITAMENTO provvisorio delle case di cura per lungodegenza sia la remunerazione delle prestazioni, da queste erogate, secondo le rette di degenza in vigore per l'anno 1994;
10. le predette case di cura, ed altre in analoga situazione, proponevano ricorsi avanti al TAR del Lazio rispettivamente n. 4986/96 e 12239 e 12241/97 con i quali chiedevano:
- l'annullamento della D.G.R. n. 11310 del 29/12/95 nella parte in cui (punto 6 del dispositivo, punto 1 dell'all. 1, punto 7 dell'all. 2) aveva escluso dal nuovo sistema sanitario basato sull'accREDITAMENTO e sulle tariffe a prestazione le case di cura per lungodegenza fino all'adozione del piano di trasformazione delle strutture stesse ex artt. 11 e 12 della L.R. 55/93, e ogni altro atto connesso tra cui la nota regionale n. 434/60 del 15/2/96;
 - l'annullamento della D.G.R. n. 2910 del 20/05/97 nella parte in cui (punto 6 del dispositivo e punti 1-2-3 dell'all. 1) veniva loro negato l'accREDITAMENTO provvisorio per l'anno 1996, ancorando la remunerazione delle prestazioni erogate alla retta di degenza in vigore per l'anno 1994;
11. il TAR del Lazio, con sentenza n. 708/97 della sez. I depositata il 7/5/97 e con sentenza n. 1470/00 della sez. III depositata il 07/03/2000 entrambe divenute definitive, accoglieva i ricorsi sopra citati, considerando in entrambi i casi tra le altre motivazioni, che *"la prevista trasformazione (di cui all'art. 11 L.R. n. 55/93) non può costituire motivo idoneo ad escludere, nelle more, le case di cura stesse dall'applicazione del sistema tariffario, in quanto la richiamata disposizione contenuta nell'art. 6, comma 6 della legge n. 724/94 non conferisce alcun potere discrezionale all'Amministrazione in ordine alla determinazione delle condizioni necessarie affinché i soggetti ivi contemplati possano fruire di tale sistema. Infatti, non solo l'ambito dei destinatari è inequivocabilmente individuato, ma la disposizione attribuisce rilevanza esclusivamente alla volontà espressa da essi, limitandosi a richiedere che "accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe". La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 416/95, con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità formulata nei riguardi della norma in esame, ha precisato che l'accREDITAMENTO opera "automaticamente..... all'unica condizione dell'accettazione del sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe"*;
12. sulla base di tali decisioni del Giudice amministrativo, le case di cura Villa Speranza S.r.L., Corviale – Società immobiliare cliniche S.r.L., Eugenio Morelli S.p.A., San Francesco Caracciolo S.r.L., Villa Grazia S.r.L., adivano il Tribunale ordinario di Roma (giudizio n. 15706/98) e chiedevano quindi che venisse riconosciuto il loro diritto al risarcimento del danno derivante dalle




- D.G.R. n. 11310/95 e 2910/97, dichiarate illegittime, e del telegramma - provvedimento del 2 marzo 1998 e, sostanzialmente, dall'esclusione del sistema di accreditamento introdotto dalla L. 724/1994 e decorrente dall'1/1/95;
13. il Tribunale di Roma 2^a Sezione Civile con sentenza n. 24536 del 6/6/2002 depositata il 17/6/2002:
- condannava la Regione Lazio al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio in favore della casa di cura Villa Speranza srl, della casa di cura Corviale - Società immobiliare cliniche srl, della casa di cura Eugenio Morelli spa, della casa di cura san Francesco Caracciolo srl, della casa di cura Villa Grazia srl, derivante dall'esclusione dal regime dell'accreditamento per lo svolgimento dell'attività di ricovero ospedalieri per lungo degenti.
 - condannava la Regione Lazio e l'Azienda USL Roma E al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio della casa di cura Villa Speranza srl, della casa di cura Eugenio Morelli spa, della casa di cura Villa Grazia srl, derivante dai telegrammi - provvedimento in data 2 marzo 1998 e dalla loro successiva attuazione;
 - condannava la Regione Lazio e l'Azienda USL ROMA A al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio in favore della Casa di cura S. Francesco Caracciolo s.r.l. derivante dal telegramma provvedimento in data 2 marzo 1998 e dalla sua successiva attuazione;
 - condannava la Regione Lazio e l'Azienda USL Roma D al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio in favore della Casa di Cura Corviale Società Immobiliare Cliniche s.r.l. derivante dal telegramma provvedimento in data 2 marzo 1998 e dalla sua successiva attuazione;
 - condannava la Regione Lazio e le Aziende USL ROMA A, D e E al rimborso delle spese di lite in favore delle parti attrici;
14. avverso tale decisione proponeva appello la Regione Lazio e si costituivano in giudizio altresì l'AUSL Roma E, l'AUSL A l'AUSL Roma D. Detto giudizio e' tuttora pendente avanti la Corte d'Appello di Roma e la prossima udienza e' destinata alla spedizione della causa a sentenza;
15. con missiva del 10/12/2003, l'AUSL ROMA-E comunicava che il Legale delle Case di cura Morelli, Villa Grazia e Villa Speranza, con nota del 3/11/2003, prospettava l'ipotesi di aprire un tavolo negoziale per definire transattivamente la controversia. Tale ipotesi era giudicata favorevolmente dal legale dell'Azienda stessa, considerato che la transazione avrebbe definito giudizi di esito assai incerto e condizionato dalle pronunce sfavorevoli per la Regione e le AUSL interessate già emesse dal TAR e dal Tribunale di Roma;
16. il Legale delle predette Case di cura faceva presente che l'ipotesi di aprire un tavolo negoziale per la definizione transattiva della controversia riguardava anche l'altra propria assistita Casa di Cura Corviale, ricadente nel territorio della AUSL ROMA D;
17. l'Avv. Tommaso Manzo, quale procuratore e difensore della Regione Lazio nel giudizio sopra specificato pendente davanti la Corte d'Appello di Roma, su richiesta di parere in merito da parte del Dipartimento Sociale della Regione Lazio, con nota del 14/07/2004, esprimeva piena condivisione circa l'opportunità di aprire un tavolo di trattative per la definizione della transazione;



492 11 APR. 2005

G

18. pertanto il Dipartimento Sociale della Regione Lazio dava mandato all'AUSL ROMA E di costituire il tavolo negoziale per definire una ipotesi da sottoporre all'esame della Regione e del suo Legale;
19. attraverso il tavolo negoziale, cui partecipavano il Legale delle predette Case di Cura e il Legale dell'AUSL ROMA E, in più riunioni verbalizzate si procedeva alla quantificazione del danno secondo la domanda delle Case di Cura e si individuava dopo varie trattative una ipotesi transattiva.
20. la predetta ipotesi transattiva (legata alla conferma – mediante verifica – dei dati relativi alle reali giornate di degenza liquidate e diarie applicate nei periodi interessati), trasmessa dall'AUSL ROMA E con nota del 19/01/2005, prevedeva il riconoscimento della complessiva somma di € 16.316.510,13 (di cui € 8.606.584,27 per la Casa di Cura E Morelli, € 3.625.261,65 per la Casa di cura Corviale, € 2.453.416,86 per la Casa di Cura Villa Speranza, € 1.631.247,35 per la Casa di Cura Villa Grazia) con rinuncia delle predette a qualsiasi altro diritto o ragione e con l'abbandono di ogni contenzioso pendente; e ciò a fronte di una pretesa iniziale complessivamente di € 42.938.184,55 di cui € 36.388.674,49 per danno da mancato accreditamento (differenze tariffarie) e interessi relativi € 6.730.128,57 per danno da blocco dei ricoveri e interessi relativi;
21. il Direttore del Dipartimento Sociale, con nota n. 14450 del 2/2/2005, richiedeva all'Avv. Tommaso Manzo di esprimere le proprie valutazioni in ordine all'ipotesi transattiva in questione, precisando che una transazione vantaggiosa per l'Ente Regione, con riguardo al "quantum" da riconoscere a controparte, avrebbe dovuto comportare:
 - la rinuncia da parte delle case di cura al risarcimento per danno da blocco dei ricoveri, trattandosi di pretesa non particolarmente solida;
 - l'individuazione del "quantum" nell'ambito del danno da mancato accreditamento, (c.d. differenze tariffarie). "Sotto questo profilo, si reputa che in sede transattiva il "quantum" risultante dalle differenze tariffarie possa essere abbattuto notevolmente, tenuto altresì conto dell'incerta portata della D.G.R. 11310 del 29.12.1995 all. 2 punti 4 e 7, in tema di abbattimento tariffario;"
 - la rinuncia, in tutto o in parte agli interessi sul "quantum" come prima determinato, tenuto conto che la perdita degli interessi è compensata dal rapido pagamento della somma transattivamente individuata per definire la controversia;
22. il predetto Avv. Tommaso Manzo, con nota di risposta del 12/02/2005, faceva presente di concordare pienamente con le valutazioni e le indicazioni del Direttore del Dipartimento Sociale ed esprimeva parere favorevole alla transazione, affermando tra l'altro che :
 - *"la transazione per sua natura non implica alcun riconoscimento di diritti in capo a controparte (se non appunto quelli scaturenti dall'atto transattivo) e dunque non implica riconoscimenti di diritti sostanziali o di tesi giuridiche che possano, al contrario di quanto statuito da una sentenza, un domani essere portati in qualsiasi modo o sede come "precedenti"";*
 - I risultati conseguiti in sede di tavolo negoziale possono considerarsi "insperati", in quanto si è riusciti ad ottenere "una decurtazione del 60% del danno, elaborato secondo i criteri adottati dall'amministrazione, ed una ulteriore decurtazione di un altro 5% della somma risultante dalla prima decurtazione", tali che la somma da corrispondere a controparte risulta



M

492 11 APR. 2005

- addirittura inferiore a quella derivante dall'applicazione della D.G.R. 11310/95;
- la somma individuata da corrispondere a controparte era più che rispondente al risultato cui avrebbe dovuto portare l'applicazione dei parametri di valutazione fatti presenti dal Direttore del Dipartimento Sociale e cioè l'esclusione di ogni riconoscimento a titolo di blocco dei ricoveri e a titolo di interessi su qualsiasi voce, e l'abbattimento di una notevole parte della pretesa relativa al danno da mancato accreditamento (c.d. differenze tariffarie);
 - la somma individuata risultava vantaggiosa pur escludendo dalle c.d. differenze tariffarie le somme astrattamente decurtabili ex D.G.R. 11310/95, all. 2, punto 10, nel caso in cui le case di cura fossero sprovviste dei requisiti di organico;

TENUTO CONTO che il riscontro, da parte delle AUSL ROMA E e ROMA D, in ordine alle giornate di effettiva degenza a suo tempo riconosciute alle Case di Cura in questione e le tariffe praticate, ha portato a scostamenti non significativi rispetto ai dati esposti dalle Case di Cura stesse nel corso del tavolo negoziale ai fini del calcolo delle differenze tariffarie pretese;

CONSIDERATO che:

- A) secondo quanto tutto sopra premesso, e tenuto conto dello andamento dei vari gradi del giudizio pendente, appare opportuno definire transattivamente la controversia de qua nei confronti delle Case di cura Villa Grazia s.r.l. Villa Speranza s.r.l. Corviale – società immobiliare cliniche s.r.l., Eugenio Morelli s.p.a.;
- B) le predette case di cura, unitamente all'Avv. Giandomenico Barcellona che le rappresenta e difende nel giudizio davanti la Corte d'Appello di Roma più volte citato, hanno formalmente formulato con missiva in data 14 febbraio 2005 proposte di transazione dichiarandole irrevocabili per 60 giorni, termine indicato per l'accettazione;
- C) le proposte di transazione anzidette, che vengono allegate alla presente deliberazione perché ne facciano parte integrante, prevedono la transazione di ogni diritto derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 24536 del 17/06/2002, l'abbandono del relativo procedimento in appello, la rinuncia ad ogni eventuale ulteriore diritto o ragione in relazione alle questioni oggetto della controversia, ovvero ad essa comunque riconducibili, sia nei confronti della Regione che delle AUSL ROMA E e ROMA D, e il riconoscimento da parte della Regione Lazio, a titolo transattivo delle seguenti somme da corrispondersi entro gg. 120 dalla data della proposta:

Casa di Cura Villa Grazia s.r.l.:	€1.631.247,35
Casa di Cura Villa Speranza s.r.l.:	€ 2.453.416,86
Casa di Cura E. Morelli s.p.a.:	€ 8.606.584,27
Casa di Cura Corviale Soc. Imm. Cliniche s.r.l.:	€ 3.625.261,65



- D) con nota del 1/3/2005, l'Avv. Giandomenico Barcellona ha puntualizzato che la proposta transattiva formulata è legata strettamente al rispetto dei tempi e dei termini in essa previsti, considerato dalle proprie assistite come "elemento

492 11 APR. 2005 G

caratterizzante” che ha portato alle proposte stesse, e che pertanto in mancanza di riscontro tempestivo avrebbe richiesto l’anticipazione dell’udienza conclusionale;

- E) il Legale dell’AUSL ROMA E ha pertanto prospettato, con nota del 14/03/2005, la necessità di verificare con urgenza l’opportunità di aderire alla proposta transattiva, nei tempi richiesti da controparte, onde evitare di esporsi a possibile condanna con più grandi conseguenze economiche;

RITENUTO pertanto:

- di definire transattivamente la controversia pendente con le Case Cura Villa Grazia s.r.l., Villa Speranza s.r.l., Corviale – Società Immobiliare Cliniche s.r.l., E. Morelli s.p.a. e di cui al giudizio attualmente davanti alla Corte d’Appello di Roma, SEZ. I, R.G. 55/2003 G.R. Dr. Redivo;
- di aderire alle proposte transattive formulate dalle predette case di cura, congiuntamente al loro difensore Avv. Giandomenico Barcellona, con note – dichiarazioni del 14 febbraio 2005, che si allegano alla presente perché ne facciano parte integrante, nei termini economici di seguito riportati:

Casa di Cura Villa Grazia s.r.l.:	€1.631.247,35
Casa di Cura Villa Speranza s.r.l.:	€ 2.453.416,86
Casa di Cura E. Morelli s.p.a.:	€ 8.606.584,27
Casa di Cura Corviale Soc. Imm. Cliniche s.r.l.:	€ 3.625.261,65

- di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sociale di dare esecuzione alla presente attraverso gli opportuni atti e provvedimenti di competenza, nel rispetto dei termini previsti;

DATO ATTO che il presente provvedimento, per sua natura, non è soggetto alle procedure di concertazione con le parti sociali

all’unanimità

DELIBERA



Per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente richiamate:

- di definire transattivamente la controversia pendente con le Case Cura Villa Grazia s.r.l., Villa Speranza s.r.l., Corviale – Società Immobiliare Cliniche s.r.l., E. Morelli s.p.a. e di cui al giudizio attualmente davanti alla Corte d’Appello di Roma, SEZ. I, R.G. 55/2003 G.R. Dr. Redivo
- di aderire alle proposte transattive formulate dalle predette case di cura, congiuntamente al loro difensore Avv. Giandomenico Barcellona, con note – dichiarazioni del 14 febbraio 2005, che si allegano alla presente perché ne facciano parte integrante, nei termini economici di seguito riportati:

Casa di Cura Villa Grazia s.r.l.:	€1.631.247,35
-----------------------------------	---------------

A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom left corner of the page.


492 11 APR. 2005 

Casa di Cura Villa Speranza s.r.l.: € 2.453.416,86
Casa di Cura E. Morelli s.p.a.: € 8.606.584,27
Casa di Cura Corviale Soc. Imm. Cliniche s.r.l.: € 3.625.261,65

- di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sociale di dare esecuzione alla presente attraverso gli opportuni atti e provvedimenti di competenza, nel rispetto dei termini previsti.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

11 APR. 2005



ALLEG. alla DELIB. N. 492
DEL 11 APR. 2005

Spett. Regione Lazio
In persona del l.r. pro tempore
c/o Sede della Giunta Regionale del Lazio
Via Cristoforo Colombo 212
00122 Roma



Spett. Azienda USL Roma E
In persona del l.r. pro tempore
Borgo S. Spirito 3
00193 Roma

La sottoscritta Casa di Cura Villa Grazia S.r.L., con sede in Roma, Via Cherubini 26, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Marco della Rocca, P.I. 01019361003

PREMESSO

- che con sentenza del 17 giugno 2002 n. 24536 il Tribunale di Roma Sez. II Civile ha condannato la Regione Lazio al risarcimento del danno derivante dalla esclusione dal regime dell'accreditamento per lo svolgimento di attività di ricoveri ospedalieri per lungodegenti nonché la Regione Lazio e l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma E al risarcimento del danno derivante dai telegrammi provvedimento del 2 marzo 1998 e dalla loro successiva attuazione avente ad oggetto blocco dei ricoveri e decurtazione del 15% dei posti letto;
- che la suddetta sentenza è stata appellata dalla Regione Lazio e dalla Azienda Unità Sanitaria Locale Roma E con distinti atti di appello successivamente riuniti nel procedimento di appello R.G. 55/2003 G.R. Dott. Redivo tuttora pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma I Sez.;
- che le parti hanno avviato trattative per una risoluzione transattiva della controversia relativa alla citata sentenza del Tribunale di Roma n. 24536 del 17 giugno 2002;
- che in seguito alle predette trattative ed alle riunioni intercorse in proposito tra i tecnici ed i legali delle parti sulle richieste di danni e sull'ammontare della misura

A handwritten signature in the bottom left corner of the page.

A large handwritten signature in the bottom right corner of the page.

economica oggetto di richiesta di risarcimento è stata raggiunta in via di massima un'ipotesi transattiva;

- che tale ipotesi viene pertanto formalizzata dalla scrivente casa di cura, nonché controfirmata dal legale della stessa per rinuncia alla solidarietà alle spese ex. art. 68 legge professionale forense (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578), e che deve essere considerata a stralcio e chiusura di ogni diritto e contenzioso che si intende pertanto rinunciato avente ad oggetto ogni questione relativa ad accreditamento, mancato accreditamento, differenze tariffarie al riguardo, risarcimento del danno al riguardo, riconversioni, intese e mancate intese, blocco dei ricoveri;

CIO' PREMESSO

Che forma parte integrante della presente proposta transattiva

La Casa di Cura Villa Grazia S.r.L., come in epigrafe rappresentata, propone di transarre ogni diritto derivante dalla sentenza n. 24536 del 17 giugno 2002 nonché di abbandonarne il relativo procedimento in appello come sopra individuato, e di rinunciare ad ogni eventuale diritto o ragione in relazione alle vicende individuate in premessa, sia nei confronti della regione Lazio sia nei confronti dell'Azienda USL Roma E, con il riconoscimento da parte della regione Lazio, a titolo transattivo, della somma di € 1.631.247,35 che dovrà essere corrisposta alla proponente entro gg. 120 dalla data della presente.

La presente proposta è irrevocabile per gg. 60 dalla data della presente ed entro tale termine dovrà venire accettata.

Roma,

14 FEB 2005

Casa di Cura Villa Grazia
L'Amministratore


Avv. Giandomenico Barcellona



[Handwritten signature]

ALLEG. alla DELIB. N. 492
DEL 11 APR. 2005

Spett. Regione Lazio
In persona del l.r. pro tempore
c/o Sede della Giunta Regionale del Lazio
Via Cristoforo Colombo 212
00122 Roma



Spett. Azienda USL Roma E
In persona del l.r. pro tempore
Borgo S. Spirito 3
00193 Roma

La sottoscritta Casa di Cura E. Morelli S.p.A., con sede in Roma, Via Aurelia 278, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Saverio Savarino Morelli, P.I. 03700351004

PREMESSO

- che con sentenza del 17 giugno 2002 n. 24536 il Tribunale di Roma Sez. II Civile ha condannato la Regione Lazio al risarcimento del danno derivante dalla esclusione dal regime dell'accreditamento per lo svolgimento di attività di ricoveri ospedalieri per lungodegenti nonché la Regione Lazio e l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma E al risarcimento del danno derivante dai telegrammi provvedimento del 2 marzo 1998 e dalla loro successiva attuazione avente ad oggetto blocco dei ricoveri e decurtazione del 15% dei posti letto;
- che la suddetta sentenza è stata appellata dalla Regione Lazio e dalla Azienda Unità Sanitaria Locale Roma E con distinti atti di appello successivamente riuniti nel procedimento di appello R.G. 55/2003 G.R. Dott. Redivo tuttora pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma I Sez.;
- che le parti hanno avviato trattative per una risoluzione transattiva della controversia relativa alla citata sentenza del Tribunale di Roma n. 24536 del 17 giugno 2002;

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

- che in seguito alle predette trattative ed alle riunioni intercorse in proposito tra i tecnici ed i legali delle parti sulle richieste di danni e sull'ammontare della misura economica oggetto di richiesta di risarcimento è stata raggiunta in via di massima un'ipotesi transattiva;
- che tale ipotesi viene pertanto formalizzata dalla scrivente casa di cura, nonché controfirmata dal legale della stessa per rinuncia alla solidarietà alle spese ex. art. 68 legge professionale forense (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578), e che deve essere considerata a stralcio e chiusura di ogni diritto e contenzioso che si intende pertanto rinunciato avente ad oggetto ogni questione relativa ad accreditalmento, mancato accreditalmento, differenze tariffarie al riguardo, risarcimento del danno al riguardo, riconversioni, intese e mancate intese, blocco dei ricoveri;

CIO' PREMESSO

Che forma parte integrante della presente proposta transattiva



La Casa di Cura E. Morelli S.p.A., come in epigrafe rappresentata, propone di transarre ogni diritto derivante dalla sentenza n. 24536 del 17 giugno 2002 nonché di abbandonarne il relativo procedimento in appello come sopra individuato, e di rinunciare ad ogni eventuale diritto o ragione in relazione alle vicende individuate in premessa, sia nei confronti della regione Lazio sia nei confronti dell'Azienda USL Roma E, con il riconoscimento da parte della regione Lazio, a titolo transattivo, della somma di € 8.606.584,27 che dovrà essere corrisposta alla proponente entro gg. 120 dalla data della presente.

La presente proposta è irrevocabile per gg. 60 dalla data della presente ed entro tale termine dovrà venire accettata.

Roma,
14 FEB 2005

Casa di Cura E. Morelli
L'Amministratore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Morelli', is written over the typed name of the administrator.


Avv. Giandomenico Barcellona

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giandomenico Barcellona', is written over the typed name of the lawyer.

A large, stylized handwritten mark or signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.

ALLEG. alla DELIB. N. 492
DEL 11 APR. 2005

Spett. Regione Lazio
In persona del l.r. pro tempore
c/o Sede della Giunta Regionale del Lazio
Via Cristoforo Colombo 212
00122 Roma



Spett. Azienda USL Roma E
In persona del l.r. pro tempore
Borgo S. Spirito 3
00193 Roma

La sottoscritta Casa di Cura Corviale Società Immobiliare Cliniche S.r.L., con sede in Roma, Via del Candiano 70, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Stefano Ghidotti,
P.I. 01085941001

PREMESSO

- che con sentenza del 17 giugno 2002 n. 24536 il Tribunale di Roma Sez. II Civile ha condannato la Regione Lazio al risarcimento del danno derivante dalla esclusione dal regime dell'accreditamento per lo svolgimento di attività di ricoveri ospedalieri per lungodegenti nonché la Regione Lazio e l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma D al risarcimento del danno derivante dai telegrammi provvedimento del 2 marzo 1998 e dalla loro successiva attuazione avente ad oggetto blocco dei ricoveri e decurtazione del 15% dei posti letto;
- che la suddetta sentenza è stata appellata dalla Regione Lazio nonché dalla Azienda Unità Sanitaria Locale Roma A e dalla Azienda Unità Sanitaria Locale Roma E con distinti atti di appello;
- che i suddetti atti di appello, nei quali la Azienda USL Roma D si è costituita con comparsa di risposta ed appello incidentale, sono stati successivamente riuniti nel procedimento di appello R.G. 55/2003 G.R. Dott. Redivo tuttora pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma I Sez.;
- che con lettera datata 19 ottobre 2004 il Dipartimento Sociale della regione Lazio ha autorizzato l'Azienda USL Roma E ad avviare trattative negoziali anche con la Casa di Cura Corviale Società Immobiliare Cliniche S.r.L. allo scopo di concretizzare una

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

composizione transattiva della controversia relativa alla citata sentenza del Tribunale di Roma n. 24536 del 17 giugno 2002;

- che in seguito alle predette trattative ed alle riunioni intercorse in proposito tra i tecnici ed i legali delle parti sulle richieste di danni e sull'ammontare della misura economica oggetto di richiesta di risarcimento è stata raggiunta in via di massima un'ipotesi transattiva;
- che tale ipotesi viene pertanto formalizzata dalla scrivente casa di cura, nonché controfirmata dal legale della stessa per rinuncia alla solidarietà alle spese ex. art. 68 legge professionale forense (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578), e che deve essere considerata a stralcio e chiusura di ogni diritto e contenzioso che si intende pertanto rinunciato avente ad oggetto ogni questione relativa ad accreditamento, mancato accreditamento, differenze tariffarie al riguardo, risarcimento del danno al riguardo, riconversioni, intese e mancate intese, blocco dei ricoveri;

CIO' PREMESSO



Che forma parte integrante della presente proposta transattiva

La Casa di Cura Corviale Società Immobiliare Cliniche S.r.L., come in epigrafe rappresentata, propone di transarre ogni diritto derivante dalla sentenza n. 24536 del 17 giugno 2002 nonché di abbandonarne il relativo procedimento in appello come sopra individuato, e di rinunciare ad ogni eventuale diritto o ragione in relazione alle vicende individuate in premessa, sia nei confronti della regione Lazio sia nei confronti dell'Azienda USL Roma D, con il riconoscimento da parte della regione Lazio, a titolo transattivo, della somma di € 3.625.261,65 che dovrà essere corrisposta alla proponente entro gg. 120 dalla data della presente.

La presente proposta è irrevocabile per gg. 60 dalla data della presente ed entro tale termine dovrà venire accettata.

Roma, 14 FEB 2005


Casa di Cura Corviale
Società Immobiliare Cliniche S.r.L.
L'Amministratore

Avv. Giandomenico Barcellona

492

6

Spett. Regione Lazio
In persona del l.r. pro tempore
c/o Sede della Giunta Regionale del Lazio
Via Cristoforo Colombo 212
00122 Roma



Spett. Azienda USL Roma E
In persona del l.r. pro tempore
Borgo S. Spirito 3
00193 Roma

La sottoscritta Casa di Cura Villa Speranza S.r.L. in liquidazione, con sede in Roma, Via degli Scialoia 18, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Avv. Massimo Tancioni,
P.I. 00496580580

PREMESSO

- che con sentenza del 17 giugno 2002 n. 24536 il Tribunale di Roma Sez. II Civile ha condannato la Regione Lazio al risarcimento del danno derivante dalla esclusione dal regime dell'accreditamento per lo svolgimento di attività di ricoveri ospedalieri per lungodegenti nonché la Regione Lazio e l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma E al risarcimento del danno derivante dai telegrammi provvedimento del 2 marzo 1998 e dalla loro successiva attuazione avente ad oggetto blocco dei ricoveri e decurtazione del 15% dei posti letto;
- che la suddetta sentenza è stata appellata dalla Regione Lazio e dalla Azienda Unità Sanitaria Locale Roma E con distinti atti di appello successivamente riuniti nel procedimento di appello R.G. 55/2003 G.R. Dott. Redivo tuttora pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma I Sez.;
- che le parti hanno avviato trattative per una risoluzione transattiva della controversia relativa alla citata sentenza del Tribunale di Roma n. 24536 del 17 giugno 2002;
- che in seguito alle predette trattative ed alle riunioni intercorse in proposito tra i tecnici ed i legali delle parti sulle richieste di danni e sull'ammontare della misura economica oggetto di richiesta di risarcimento è stata raggiunta in via di massima un'ipotesi transattiva;

- che tale ipotesi viene pertanto formalizzata dalla scrivente casa di cura, nonché controfirmata dal legale della stessa per rinuncia alla solidarietà alle spese ex. art. 68 legge professionale forense (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578), e che deve essere considerata a stralcio e chiusura di ogni diritto e contenzioso (sia innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, in particolare con riferimento al procedimento innanzi alla Corte di Appello di Roma avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Roma n. 24536 del 17 giugno 2002, sia innanzi all'autorità giudiziaria amministrativa, in particolare con riferimento al procedimento innanzi al Consiglio di Stato avente ad oggetto la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III n. 1497 del 27 febbraio 2001), che si intendono pertanto rinunciati, inerenti ad ogni questione relativa ad accreditamento, mancato accreditamento, differenze tariffarie al riguardo, risarcimento del danno al riguardo, riconversioni, intese e mancate intese, blocco dei ricoveri;

CIO' PREMESSO



Che forma parte integrante della presente proposta transattiva

La Casa di Cura Villa Speranza S.r.L. in liquidazione, come in epigrafe rappresentata, propone di transarre ogni diritto derivante dalla sentenza n. 24536 del 17 giugno 2002 nonché di abbandonarne il relativo procedimento in appello come sopra individuato, e di rinunciare ad ogni eventuale diritto o ragione in relazione alle vicende individuate in premessa, sia nei confronti della regione Lazio sia nei confronti dell'Azienda USL Roma E, con il riconoscimento da parte della regione Lazio, a titolo transattivo, della somma di € 2.453.416,86 che dovrà essere corrisposta alla proponente entro gg. 120 dalla data della presente.

La presente proposta è irrevocabile per gg. 60 dalla data della presente ed entro tale termine dovrà venire accettata.

Roma, **14 FEB 2005**

Casa di Cura Villa Speranza S.r.L. in liquidazione

Il liquidatore legale rappresentante

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maria', is written over the text of the liquidator.

Avv. Giandomenico Barcellona

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giandomenico Barcellona', is written over the text of the lawyer.